

capo all'odierno ricorrente (cfr. visura afferente il nominativo del [redacted] rilasciata dal citato organo di vigilanza, in atti).

Il ricorrente ha contestato la condotta tenuta dall'intermediario, deducendo che non versava in una condizione equiparabile allo stato di insolvenza e che, in ogni caso, la banca non gli aveva inviato alcun preavviso della segnalazione.

In Tribunale rileva che, in ordine alla seconda delle riportate deduzioni, non sia ravvisabile il *fumus boni iuris*.

Infatti, a norma dell'art. 1.5 delle istruzioni per gli intermediari creditizi, emanate dalla Banca d'Italia con Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successive modificazioni, "*Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza*".

Orbene, dalla documentazione versata agli atti dalla stessa ricorrente, emerge che l'istituto di credito, con missiva inoltrata in data 10.12.2014, al [redacted] ed alla [redacted], quest'ultima in qualità di garante, comunicava di avere effettuato la segnalazione a sofferenza in questa sede contestata.

Né, invero, vale opinare che la segnalazione non sia stata preceduta da un preavviso, in quanto le richiamate istruzioni della Banca d'Italia non impongono alcun obbligo in tale senso.

In particolare, il chiaro tenore letterale della previsione dinanzi riportata, induce ad escludere che, prima di procedere alla segnalazione a sofferenza, l'intermediario debba avvertire il debitore della propria decisione, al fine di renderlo edotto delle conseguenze pregiudizievoli che ad essa si ricollegano.

Sotto tale profilo, quindi, la disciplina della Centrale rischi presso Banca d'Italia si differenzia sia da quella contenuta nel Codice di deontologia e buona condotta, adottato dagli intermediari e volto a regolamentare le centrali rischi private, il quale impone di inoltrare un preavviso nell'imminenza della segnalazione, sia dall'art. 125 TUB, che, con riguardo al credito al consumo, stabilisce che "*I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma*".

E', invece, ravvisabile il *fumus boni iuris*, con riferimento alla dedotta carenza, in relazione alla ditta [redacted], dello stato di insolvenza.

Invero, al riguardo, giova premettere che, secondo costante giurisprudenza, alla luce dei dati normativi e delle istruzioni della Banca d'Italia, ai fini dell'obbligo di segnalazione, che incombe



sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorchè sia vantato nei confronti di soggetti in istato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "grave difficoltà economica" (Cass., 10 ottobre 2013, n. 23093 e 12 ottobre 2007, n. 21428); la segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 1 aprile 2009, n. 7958).

Nella specie, la documentazione agli atti non consente di affermare che la ditta versi in una condizione di difficoltà economica di gravità tale, da giustificare la segnalazione a sofferenza, della sua posizione, in centrale rischi.

Ed invero, occorre osservare come non sia stata dedotta né provata la pendenza, rispetto ad essa, di procedure esecutive, l'esistenza di iscrizioni (ipoteche) o trascrizioni (pignoramenti immobiliari, atti di disposizione del patrimonio) pregiudizievoli, ovvero l'adozione di provvedimenti giudiziali di condanna.

Inoltre, è provato per tabulas che la ricorrente goda tuttora di altri affidamenti, oltre a quelli ad essa accordati dal B , rispetto ai quali non risulta destinataria di precedenti segnalazioni a sofferenza.

Relativamente allo specifico rapporto di finanziamento, intrattenuto con la filiale di a del citato istituto di credito, consistente in un prestito agrario, garantito da cambiale, dell'ammontare di euro 50.000,00, finalizzato alla conduzione di un fondo, dalla documentazione in atti, emerge che l'odierna istante non abbia rispettato il termine del 26.4.13, pattuito per la relativa restituzione.

Tuttavia, tale elemento non può, alla luce delle considerazioni dinanzi svolte, considerarsi, da solo, sintomatico di una grave e non transitoria incapacità del debitore, di fare fronte all'adempimento dei propri obblighi.

Del resto, occorre pure evidenziare che, nella specie, l'inadempimento scaturisca da una situazione di crisi del settore agricolo, nel quale il) opera, causata da eventi naturali di eccezionale gravità.



Ed invero, emerge dagli atti che, con DM 4.1.2013, è stato dichiarato, ai fini del riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere c), d) del d. lgs. n. 102/04, lo stato di calamità, in relazione all'eccezionale siccità registratasi, nella Regione Puglia, nel periodo marzo agosto 2012.

In particolare, le disposizioni normative appena richiamate, attraverso il rinvio all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo, stabiliscono che, in presenza della dichiarazione dello stato di calamità, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate, sono prorogate per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole.

Come si desume dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, nell'ipotesi in esame, il B

_____ ha negato, all'odierna ricorrente, che pure risulta possedere i requisiti a tal fine richiesti dalla legge (cfr. documento 9 produzione ricorrente), la concessione del beneficio della proroga, previsto dal citato d. lgs. n. 102/04.

Peraltro, a prescindere dalla legittimità di tale diniego – rispetto al quale è, tuttavia, opportuno osservare che il tenore della disposizione di legge non pare lasciare margini di apprezzamento discrezionale, in capo all'istituto di credito – è chiaro come, nella specie, la segnalazione a sofferenza, sia stata, di fatto, determinata unicamente dal ritardo nella restituzione del prestito agrario di cui si è detto.

Infatti, giova ribadire come il B _____ non abbia offerto nessun elemento documentale (risultanze del bilancio, andamento complessivo dei rapporti intrattenuti con il _____), dal quale poter inferire l'esistenza, rispetto all'odierno ricorrente, di una condizione assimilabile all'insolvenza.

Ne segue che, laddove l'istituto di credito avesse, come era verosimilmente obbligato a fare, accordato la proroga di 24 mesi, così posticipando il termine per la restituzione del prestito fino al mese di aprile del corrente anno, non si sarebbe determinato ad effettuare la segnalazione a sofferenza, sin dal dicembre del 2014.

Alcun dubbio sussiste, poi, circa l'estremo del *periculum in mora*.

Basti considerare che essendo la centrale rischi, presso Banca d'Italia, uno degli strumenti impiegati dagli intermediari creditizi per valutare il grado di affidabilità della clientela, la segnalazione di una posizione a sofferenza, oltre a precludere, all'imprenditore, l'accesso a nuove linee di credito, lo espone al rischio concreto di essere costretto all'immediata restituzione delle facilitazioni già in essere.



In accoglimento dell'istanza cautelare, deve, quindi, ordinarsi, a B..... s.p.a., di sospendere, con effetto immediato, la segnalazione a sofferenza, del nominativo di, presso la Centrale rischi della banca d'Italia.

Con riguardo alla posizione dell'altra ricorrente,, a, pare invece emergere un difetto di legittimazione attiva.

Infatti, sebbene, per come si desume dagli atti, essa abbia assunto la qualità di fideiussore del, in relazione alla concessione del finanziamento di euro 50.000,00, accordato dal E..... e di cui al contratto del 2.1.2012, tuttavia, dalla visura in atti, si ricava come alcuna segnalazione sia stata operata dalla banca in danno del garante.

Inoltre, giova evidenziare come nel ricorso la parte abbia limitato la domanda alla sola posizione del, mentre alcuna specifica istanza è stata formulata in relazione all'anzidetta garante.

Rileva, da ultimo, il Tribunale che ogni statuizione sulle spese vada rimessa all'esito del giudizio di merito.

Deve, infine, essere fissata l'udienza di discussione della causa, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., applicabile in forza del rinvio al rito del lavoro operato dall'art. 10 D. Lgs. 150/11.

P.Q.M.

letti gli artt. 5 e 10 D. Lgs. 150/11, in accoglimento del ricorso, ordina a B: s.p.a. di sospendere, con effetto immediato, la segnalazione a sofferenza, del nominativo di, presso la Centrale rischi della banca d'Italia;

rinvia per la discussione orale della causa all'udienza del 23.9.2016, ora di rito, con termine alle parti fino al 15.7.2016 per deposito di note.

Si comunichi.

Napoli, 12 aprile 2015

Il Giudice
(dott. Massimiliano Sacchi)

